



CONSORZIO *BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE*

Via Matteotti 71 - 35031 Abano Terme (Pd) - c.f. 80024440283 e p.i. 00153690284
tel 0498602506 fax 0498600967 www.bpa.pd.it info@bpa.pd.it consorziobpa@pec.it

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI CONSORZIALI

Art. 1 – Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli di proprietà dell'ente (o comunque in disponibilità o in leasing) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dal capo I del titolo III del «Nuovo codice della strada» approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3 – Patente di guida

1. Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art. 116 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.

2. I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale).

Art. 4 – Consegnatario e consegna dei veicoli

1. Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, il logo del Consorzio con la scritta «Consorzio BPA - Biblioteche Padovane Associate».

2. I veicoli di proprietà dell'Ente sono assegnati in dotazione agli Uffici e sono utilizzati esclusivamente per le necessità di servizio.

3. Ogni veicolo è inserito nel registro inventario dei beni tenuto dall'Economista Consorziale.

4. Il personale incaricato è consegnatario dei veicoli ed ha facoltà di svolgere ispezioni e verifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario.

5. Il Direttore dispone quanto necessario per il buon andamento del servizio.

Art. 5 – Adempimenti del Direttore

1. Il Direttore, ad avvenuta immatricolazione e prima che il veicolo entri in servizio, provvederà all'assicurazione del mezzo per la responsabilità civile.

Art. 6 – Libretti dei veicoli – Cartella del veicolo

1. Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto, da tenersi unitamente alla carta di circolazione, che consenta le seguenti registrazioni:

- a) numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo;
- b) estremi assicurazione con annotazioni sulla eventuale installazione di sistemi di geolocalizzazione;
- c) materiale di dotazione e di scorta;
- d) servizio cui il veicolo è assegnato;
- e) consegnatari del veicolo;
- f) incaricati dell'uso occasionale del veicolo;
- g) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h) incidenti stradali.

2. Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi come previsto dagli stessi libretti.

3. A cura del Direttore sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi previste.

Art. 7 – Foglio giornaliero di marcia

1. Per ogni utilizzo del veicolo deve essere redatto un foglio giornaliero di marcia su cui vanno annotati:

- a) data e ora in cui ha inizio il servizio;
- b) chilometri indicati dal contachilometri all'inizio del servizio;
- c) rifornimenti di carburante e lubrificante eventualmente eseguiti;
- d) data e ora di cessazione del servizio;

- e) chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa;
- f) ogni notizia utile sullo stato dell'automezzo;
- g) firma leggibile del conducente il quale, con detta apposizione, si assumerà ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati.

2. I suddetti fogli, mensilmente, saranno raccolti e verificati dal Direttore per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 – Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti

1. Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

- a) per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
- b) per le operazioni di rifornimento;
- c) per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. È fatto assoluto divieto ai conducenti:

- a) di trasportare persone estranee all'amministrazione che non siano autorizzate per iscritto dal Direttore o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
- b) di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- c) di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
- d) di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.

3. Si richiama il rispetto preciso e puntuale della vigente normativa in materia di divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

4. Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.

Art. 9 – Responsabilità

1. I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.

2. I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:

- a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguenti;
- b) della verifica del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:
 - della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni;
 - del regolare pagamento delle tasse automobilistiche;
 - della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge con particolare riguardo alle revisioni periodiche.

3. Nel caso di furto o danneggiamento dell'automezzo il conducente o chi comunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto scritto al Direttore.

Art.10 – Incidenti stradali

1. In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:

- a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- b) di darne comunicazione, anche telefonica, al Direttore;
- c) di richiedere l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
- d) di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;
- e) di astenersi dalla compilazione del modulo di constatazione amichevole;
- f) di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale;
- g) di fare immediatamente una relazione scritta al Direttore consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc..;
- h) di fornire al Responsabile del Servizio tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.

2. È fatto obbligo al Responsabile del Servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.

3. Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.

4. Sarà assicurata, sempre a cura del Direttore, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

5. In ogni caso, salvo le riparazioni di prima urgenza, non possono essere disposte riparazioni senza l'assenso della Compagnia di Assicurazione ovvero prima che siano trascorsi 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 11 – Registri e registrazioni ai fini fiscali

1. Sarà cura del Direttore disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle eventuali registrazioni ai fini dell'I.V.A. e di tutte le altre disposizioni fiscali.

Art. 12 – Rifornimenti presso pubblici distributori

1. Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai conduttori di acquisire idonea documentazione che attesti ciascuna operazione di rifornimento. Tale documentazione dovrà essere consegnata dal conduttore all'Economo consortile per il relativo rimborso.

Art. 13 – Rifornimento di lubrificante

1. Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel «libretto del veicolo», negli appositi spazi riservati.

Art. 14 – Rifornimenti nei casi di missione

1. Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione.

2. Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista:

- a) di emettere regolare buono o impiegare l'apposita card;
- b) ove fosse preteso il pagamento:
 - dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura «Pagato»;
 - dovrà essere effettuato il pagamento mediante strumento tracciabile (carta di credito, carta di debito, prepagata, ecc.);
 - dovrà essere richiesto il rilascio di un documento giustificativo che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario, nonché la descrizione della quantità di carburante rifornito;
 - dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;
 - ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all'economo.

Art. 15 – Manutenzione giornaliera

1. La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e consiste:

- 1) controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
- 2) tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo specchio retrovisivo, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere;
- 3) accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;
- 4) assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
- 5) assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di registrazione;
- 6) accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, il tergilcristallo e le relative spazzole efficienti;
- 7) serrare tutti i dadi e le viti dell'autoveicolo che per effetto del traballamento durante la marcia risultassero allentati;
- 8) controllare a vista la pressione dei pneumatici e, qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Asportare inoltre i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle e segnalare al

superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le eventuali lesioni o l'usura anormale dei pneumatici o dei cingoli;

- 9) tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;
- 10) vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria.

Art. 16 – Manutenzione ordinaria – Manutenzione programmata

1. Alla manutenzione ordinaria si provvede a mezzo di meccanici di fiducia con l'ausilio dei conduttori ed è disposta dal Direttore secondo le indicazioni della casa costruttrice.

2. Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere annotata nel «*libretto del veicolo*».

Art. 17 – Manutenzione straordinaria

1. Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta dal Direttore.

2. Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel «*libretto del veicolo*».

Art. 18– Persone che possono assumere la guida dei veicoli

1. La guida dei veicoli può essere assunta dal Presidente, dal personale dipendente, anche giornaliero, in possesso della prescritta patente ed assicurato presso l'INAIL, dai volontari, personale di cooperativa, collaboratori e ogni altro soggetto previamente autorizzato da parte del Direttore.

Art. 19 – Assicurazione dei veicoli adibiti

1. I veicoli dovranno essere coperti, oltre che dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dall'assicurazione cumulativa dei trasportati e del conducente.

2. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del consorziale sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 43, commi 4 e 5, del C.C.N.L. 14 settembre 2000.

Art. 20 – Limiti all'uso dei veicoli

1. L'uso dei veicoli è soggetto ai seguenti limiti:

- a) territoriali: nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di competenza senza preventiva autorizzazione;
- b) di itinerario;
- c) regolamentari: nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti speciali.

2. Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del Direttore.

Art. 21 – Tutela dei dati personali

1. Il Consorzio garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» nonché del **Regolamento *privacy* (UE) 2016/679**.

2. In caso di installazione di sistemi di geolocalizzazione sulle vetture concesse in uso ai dipendenti, gli organi competenti adottano la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 2016/679, annotandola nell'apposito Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza di cui all'art. 30 GDPR.

3. Nella medesima circostanza di cui al precedente comma il Consorzio (titolare dei dati) garantisce che sia fornita ai dipendenti, che utilizzano i veicoli monitorati, un'informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 GDPR.

Art. 22 – Concessione in comodato

Qualora si rendesse necessario per assicurare un servizio efficace relativamente al prestito interbibliotecario, gli autoveicoli potranno essere concessi in uso gratuito alla Ditta aggiudicataria dell'appalto dei servizi biblioteconomici, previa stipulazione di un contratto di comodato d'uso, il quale preveda costi di esercizio e rifusione di eventuali danni a carico della Ditta.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo statuto consorziale;
 - c) gli altri regolamenti in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 24 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.